

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

<b>Misura 16 – Cooperazione (art. 35)</b>	
<b>Intervento 16.3.1</b>	Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
<b>Focus Area</b>	<b>6A</b>
<b>Finalità</b>	L'operazione è finalizzata a sostenere la cooperazione tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.
<b>Destinatari</b>	Partenariati tra almeno due soggetti tra “piccoli operatori” del settore agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica
<b>Dotazione Finanziaria</b>	Euro 2.500.000,00
<b>Responsabile del Procedimento</b>	Responsabile di Misura pro-tempore (Agr.co Leo Paone)
<b>Contatti</b>	0961\858551 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it

## Sommario

<b>1. Base giuridica</b> .....	3
<b>2. Descrizione dell'intervento</b> .....	3
<b>3. Localizzazione dell'intervento</b> .....	3
<b>4. Beneficiari</b> .....	3
<b>5. Condizioni di ammissibilità</b> .....	4
5.1 Ammissibilità del soggetto proponente .....	4
5.2 Ammissibilità della proposta .....	4
<b>6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post</b> .....	5
<b>7. Costi ammissibili</b> .....	6
<b>8. Ragionevolezza dei costi</b> .....	7
<b>9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno</b> .....	9
<b>10. Criteri di selezione</b> .....	10
<b>11. Documentazione richiesta</b> .....	11
11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno .....	11
11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno.....	12
<b>12. Pubblicità, controlli e monitoraggio</b> .....	12
<b>13. Rinvio</b> .....	13

## 1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 35 lett. c).

## 2. Descrizione dell'intervento

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 16 "Cooperazione" e della sotto-misura 16.3 "Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse nonché per lo sviluppo/la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale".

L'operazione è finalizzata al sostegno di progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari e piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

L'intervento 16.3.1 contribuisce agli obiettivi della focus area 6A della strategia del PSR "*Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell'occupazione*", – in quanto finalizzato a rafforzare i presupposti strutturali e di contesto ed il sostegno diretto alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori più innovativi ed a migliorare la qualità della vita delle popolazioni, contribuendo a fermare la fuoriuscita di popolazione dalle aree rurali.

## 3. Localizzazione dell'intervento

Le operazioni sostenute dalla Misura in conformità con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono ubicate nelle aree rurali classificate come B, C, D della Regione Calabria.

## 4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è una forma di aggregazione (Partenariato) che comprenda almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo, forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende:

- una micro-impresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE,
- o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento delle opere.

I "piccoli operatori" coinvolti nel progetto di cooperazione si aggregano con la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione che dovrà essere regolarmente registrato.

L'aggregazione sarà rappresentata da un soggetto capofila che assumerà la responsabilità del progetto e che in caso di positiva selezione rappresenterà l'unico beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso la Regione.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione dell'aiuto (allegato 3), ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del Capofila e di tutti i partner coinvolti, saranno effettuate, ove pertinente, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

## **5. Condizioni di ammissibilità**

### **5.1 Ammissibilità del soggetto proponente**

L'aggregazione che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- essere un'aggregazione di "piccoli operatori" operanti nell'ambito delle attività agricola, forestale, agroalimentare, turistica.
- essere un'aggregazione costituita attraverso l'Accordo di Cooperazione debitamente registrato. Possono, presentare domanda anche le aggregazioni non ancora costituite alla data di presentazione della domanda, fermo restando, l'impegno e l'obbligo di costituirsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

### **5.2 Ammissibilità della proposta**

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da un Piano di Cooperazione inerente:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune;
- e/o azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

Il Piano di Cooperazione dovrà:

- a) descrivere il progetto di cooperazione che si intende realizzare;

- b) descrivere i risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrivere il modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrivere il contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrivere le modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

## 6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- presentare la documentazione prevista per la formalizzazione della concessione del contributo (si veda il successivo punto 11.2);
- mantenere i requisiti di ammissibilità ed il punteggio ottenuto in fase di valutazione della domanda di sostegno;
- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
- acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività finanziata entro la data di chiusura del progetto;
- provvedere alla divulgazione dei risultati del progetto entro la richiesta del pagamento finale;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, agli investimenti finanziati con l'operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione

della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento.

## 7. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili derivanti dalla cooperazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a) costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b) costi di esercizio della cooperazione quali: spese per la costituzione dell'aggregazione; costi di gestione per l'organizzazione ed il coordinamento del progetto, compresi gli oneri per affitto sede, e le spese sostenute per i consumi connessi; personale; viaggi e trasferte; costi per la formazione;
- c) costi di animazione (eventi, manifestazioni, etc.) e costi divulgazione (materiale divulgativo, materiale pubblicitario etc.);
- d) acquisto o leasing di beni strumentali strettamente connessi alla realizzazione del progetto di cooperazione (mobili, attrezzature d'ufficio, hardware e software). La spesa imputabile è pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionata alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto. Per il calcolo della quota di ammortamento si rimanda alle aliquote fiscali ed ai parametri di ammortamento vigenti.

I costi elencati ai punti precedenti devono essere strettamente funzionali e correlati alla realizzazione del progetto innovativo. Sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Relativamente ai costi di cui alla lett. b), e c), in quanto non classificabili come investimenti, non sarà possibile la concessione di anticipo. A tal fine si precisa che, per le altre voci di costo, il riconoscimento dell'anticipo è subordinato alla specifica previsione nell'ambito della rispettiva scheda di misura del PSR, che al momento risulta in corso di modifica per ottenere l'autorizzazione alla concessione.

Sono, inoltre, ammissibili i seguenti costi diretti in quanto strettamente funzionali e correlati alla realizzazione di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di Cooperazione.

In particolare sono ammissibili le voci di spesa:

- e) costruzione, acquisizione, miglioramento di beni immobili (opere edili e relativa impiantistica);
- f) acquisto ex novo di macchinari e attrezzature;
- g) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all'intervento;
- h) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere e) e f), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:

- per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
- ovvero max il 3% nel caso l'investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
- per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.

Rispetto a tali costi diretti, le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR. Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle "Disposizioni Procedurali" esplicative a corredo.

## **8. Ragionevolezza dei costi**

La congruità dei costi ammissibili sarà valutata sulla base dei parametri sotto riportati. Eventuali costi superiori ai limiti stabiliti nel presente paragrafo, saranno ammessi soltanto fino alla concorrenza dell'importo ritenuto ragionevole.

Per quanto riguarda le spese di trasferta connesse con l'attività di cooperazione e debitamente documentate, si farà riferimento al disciplinare applicabile ai dipendenti della Giunta regionale, emanato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24 luglio 2008, che stabilisce, tra le altre disposizioni, i massimali per il rimborso delle spese esposti nella tabella sottostante:

	<b>Viaggio</b>	<b>Pasti</b>	<b>Pernottamenti</b>
<b>Personale dirigente</b>	<b>Biglietti aerei</b> in classe economica; <b>biglietti</b> di treno, nave o altri mezzi di trasporto in prima classe;	30,55 € per singolo pasto  61,10 € per due pasti al giorno – o 50 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore	250 € per singolo pernottamento
<b>Personale non dirigente</b>	<b>rimborso chilometrico</b> , per utilizzo di mezzo proprio, pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip in vigore il primo del mese considerato (per ogni km percorso).	22,26 € per singolo pasto  44,26 € per due pasti al giorno – o 35 € per un solo pasto – in caso di trasferte di durata non inferiore a 24 ore.	200 € per singolo pernottamento

In relazione alle spese per consulenze, il documento di riferimento è il regolamento n. 12/2016 della Regione Calabria, **approvato con DGR 307 del 9.8.2016**, sulle modalità di selezione di figure professionali per l'assistenza tecnica al POR Calabria 2014/2020, che fissa il compenso a giornata/uomo in:

- 80 € oltre IVA e cassa per i profili junior;
- 130 € oltre IVA e cassa per i profili middle;
- 250 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 5 e 7 anni);
- 350 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza compresa tra 7 e 10 anni);
- da un minimo di 350 € a un massimo di 600 € oltre IVA e cassa per i profili senior (esperienza superiore a 10 anni).

I costi orari per il personale dipendente impiegato nelle attività di cooperazione sono calcolati ai sensi dell'art. 68, secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dividendo per 1.720 i più recenti costi annui lordi documentati dalle tabelle sulle retribuzioni contrattuali del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per i principali settori produttivi.

I soggetti privati che acquisiscono beni e servizi devono richiedere tre preventivi analitici e confrontabili a ditte in concorrenza e scegliere l'offerta che presenta l'importo più basso. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente, devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura/servizi. Le offerte devono essere:

- 
- proposte da soggetti diversi, cioè da tre fornitori indipendenti;
  - comparabili;
  - formulate in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
  - in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia, nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti.

## **9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno**

Il sostegno è concesso ai sensi del regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 per gli impegni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE.

Ciascun progetto di cooperazione, comprensivo dell'investimento, potrà essere sostenuto con un contributo pubblico massimo di euro 200.000,00, corrispondente ad una aliquota di sostegno pubblico dell'80%.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 2 anni decorrenti dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

Per i costi di esercizio della cooperazione, paragrafo 7, lettera b), la spesa ammissibile è soggetta alla limitazione del 25% del valore complessivo del piano progettuale elaborato.

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti del beneficiario capofila e di ciascun partner, saranno effettuate, ove pertinenti, le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15), nonché, laddove pertinente ai sensi della disciplina vigente, quelle collegate al codice Antimafia.

Qualora in seguito alle verifiche del cumulo per l'aiuto individuale ricevuto dovesse risultare superato il massimale previsto per il "de minimis", il maggior importo che ne deriva verrà decurtato dal contributo ammesso.

## 10. Criteri di selezione

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante. I criteri sono stati stabiliti sulla base del paragrafo "Principi per la definizione dei criteri di selezione" della scheda dell'intervento 6.4.1 del PSR Calabria 2014-2020.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
<b>Massimo 60 punti</b>			
Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata	10	Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli, forestali ed agroalimentari al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali e sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole	5
		Processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli, forestali, agroalimentari ed operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione	5
Maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa)	max 10	Progetto localizzato interamente in area D con minore densità abitativa	10
		Progetto che prevede il coinvolgimento di partner in area D	5
Maggiore numero di soggetti cooperanti	max 15	N. di "piccoli operatori" compreso tra 10 e 20	2
		N. di "piccoli operatori" compreso oltre 20	5
		Partenariati tra almeno 30 soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica.	10
		Partenariati tra almeno 50 soggetti tra "piccoli operatori" del settore agricolo e forestale, della filiera agroalimentare e della filiera turistica.	15
Maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate	max 8	Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (da 1 a 5)	4
		Servizi, prodotti, o innovazioni comuni da implementare lungo la rete di soggetti cooperanti (da 5 a 10)	8
Migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle	max 10	Organizzazione di processi di lavoro in comune delle imprese finalizzate al marketing territoriale e agroalimentare	7
		Condivisione di locali di produzione e/o di commercializzazione e/o di impianti di lavorazione	8

imprese		Utilizzo di tecnologie ICT per la condivisione di processi e fattori produttivi	10
Maggiore incremento occupazionale ottenuto	max 7	Aumento potenziale numero di occupati da 10 a 20	4
		Aumento potenziale numero di occupati da 20 a 50	7

## 11. Documentazione richiesta

### 11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata dal soggetto capofila nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Piano di cooperazione Allegato 1 - compilato con tutte le informazioni richieste nel paragrafo 5.2 e con le informazioni utili ai fini della dimostrazione di quanto previsto per i criteri di selezione, compresa la scheda di dettaglio delle spese da sostenere a carico del capofila e di ciascun partner;
- Dichiarazioni e impegni del Partenariato (allegato 2);
- Dichiarazioni e impegni del Capofila e dei Partner (allegato 3 );
- Per l'acquisto di beni materiali (impianti, strumenti, macchinari, attrezzature), tre preventivi di spesa indipendenti e comparabili. I preventivi di spesa, indirizzati al richiedente (capofila/partner), devono essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità e riportare la descrizione analitica della fornitura;
- Per gli interventi che comportano la realizzazione di opere edili e relativa impiantistica:
  - progetto preliminare delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale;
  - computo metrico analitico estimativo delle opere redatto utilizzando i codici e i prezzi del prezzario regionale di riferimento.
  - relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.  
La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che *"per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere"*. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale.
- Autorizzazioni varie (amministrative e sanitarie) necessarie allo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione, qualora pertinenti, ovvero impegno ad acquisirle entro la data di chiusura del progetto;
- Altra documentazione ritenuta utile anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione;

- Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo delle singole domande, racchiuso in un'unica cartella compressa in formato zip, completo di tutti gli allegati, dovrà essere caricato a sistema nella voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA". La ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda del capofila unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

## 11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- dichiarazione "De Minimis" (reperibile tra i Documenti Utili del bando) resa da parte del soggetto capofila e da ciascun partner per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via PEC al Settore competente;
- in caso di aggregazione non formalmente costituita alla data di presentazione della domanda di sostegno, Accordo di Cooperazione, debitamente sottoscritto e registrato;
- copia titoli di disponibilità degli immobili per gli interventi riferibili ai costi diretti. I titoli dovranno avere una durata minima di **7** anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013;
- nel caso di persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento, dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/200, di regolare costituzione dell'impresa e sua iscrizione nei registri della Camera di Commercio.
- per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici regionale via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

## 12. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

### **13. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.